

SEZIONE

N° 31

REG.GENERALE

UDIENZA DEL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L	A COMMISSIONE TRIBUTARIA	REGIONALE				
C	NAPOLI		SEZIONE 31	27/10/2014 ore 09:30		
riui	nita con l'intervento dei Signori:			SENTENZA		
	COSMA	FERDINANDO	Presidente	N°		
	ITRI	PAOLO	Relatore	9487/34/14		
	NAPOLITANO	TERESA	Giudice			
				PRONUNCIATA IL:		
		·····		27/10/14		
				DEPOSITATA IN		
				SEGRETERIA IL		
- sull'appello n depositato il 25/03/2014 - avverso la sentenza n. 851/22/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI				II Segretario		
	OLI ntro: AG.ENTRATE DIREZIONE I	PROVINCIALE I DI NAI	POLI			
pro	oosto dal ricorrente					
	i					

difeso da:

S/RIF.IST.RIMB. IMP.IPOTECARIA S/RIF.IST.RIMB. IMP.CATASTALE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE XXXI

n. ud. 27.10.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

impugna a mezzo del difensore la sentenza n. —emessa il **02.12.2013** dalla **sez. 22**^ della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli depositata in data **17.12.2013**, sentenza con la quale è stato respinto il ricorso proposto in primo grado dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso dell'imposta ipotecaria e catastale per 12mila euro circa versata in relazione alla costituzione in *trust* di un complesso immobiliare sito in Napoli alla via

Il ricorrente si duole in sostanza del fatto che nel caso di specie la costituzione dei beni in trust autodichiarato - diversamente da quanto ritenuto dall'ente impositore - si risolverebbe in un mero vincolo sui beni a favore dei beneficiari finali, e, in quanto tale, privo quindi nell'immediato di qualsiasi efficacia traslativa (proprio in quanto il disponente cumula insieme le qualità di settior e di trustee), fermo ovviamente restando il trasferimento differito della proprietà dei beni ai predetti beneficiari quando se ne verificheranno le condizioni; ragion per cui esso atto dispositivo rimarrebbe soggetto all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa non proporzionale.

Di contrario avviso il giudice di prime cure, il quale ha invece sostenuto che nel caso che interessa il trust avrebbe determinato un marcato effetto traslativo, dal momento che il proprietario avrebbe trasferito il suo diritto di proprietà all'"ufficio" del trustee, che assumerebbe quindi soggettività autonoma atteso che solo temporaneamente detto "ufficio" viene ricoperto dallo stesso settlor quale originario proprietario dei beni costituiti in trust.

Con l'atto di appello il contribuente ripropone in sostanza gli stessi motivi di doglianza di cui al ricorso introduttivo di primo grado, eccependo violazione dell'art. 2, comma 49 del d.l. n. 262/2006 e dell'art. 92, cod. proc. civ. sotto il profilo delle spese; e chiede la riforma della sentenza impugnata con la conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso delle imposte già versate con vittoria delle spese di giudizio.

L'Ufficio impositore, costituitosi in giudizio, ribadisce la correttezza e la piena legittimità del suo operato, concludendo in via principale per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1

L'appello è infondato e va rigettato.

Come è noto, l'imposta ipotecaria è dovuta ogni qual volta si debbano eseguire le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione presso i pubblici registri immobiliari. L'imposta colpisce in sostanza non soltanto il passaggio di proprietà di un immobile, ma anche in genere l'iscrizione di un diritto o di un qualsiasi vincolo (ad esempio, una ipoteca) su di esso. Sono pertanto soggetti a imposta ipotecaria tutti gli atti da cui derivi la vendita, la donazione, il passaggio per successione di un immobile ovvero anche la costituzione di diritti o l'iscrizione di ipoteche su di esso, posto che tali atti devono sempre essere annotati presso la conservatoria dei registri immobiliari. Analogamente per quanto riguarda l'imposta catastale, che è dovuta sulle volture catastali per il trasferimento di immobili, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, o seguenti comunque la costituzione su di essi di ipoteche o di diritti.

A tal proposito, infatti, in base all'espressa previsione normativa di cui all'art. 2, comma 49, del d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, sono soggetti ad imposta in misura proporzionale al valore globale dei beni e dei diritti non soltanto le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti, ma anche "la costituzione di vincoli di destinazione di beni".

Al fine di stabilire se si rientri o meno nell'ambito applicativo della norma testé citata, rilevano quindi, ad avviso della Commissione, la funzione dell'istituto e la trascrivibilità (o meno) del relativo negozio dispositivo; a prescindere quindi dalla controversa questione della efficacia traslativa (o meno) dell'istituto negoziale del trust, e in particolare del cosiddetto trust autodichiarato (in cui il settlor, nominando se stesso trustee, costituisce parte del proprio patrimonio in trust, imprimendo al medesimo una particolare destinazione).

Sotto il primo dei due profili, ovvero quello della *funzione* dell'istituto in questione, la Commissione ritiene di aderire all'opinione assolutamente prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo cui il "*trust*" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "*trustee*", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto: ne consegue che l'effetto proprio del "*trust*" non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma piuttosto quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass., sez. 1, sentenza n. 10105 del 09/05/2014 (Rv. 631179).

Sotto il secondo profilo, come è noto, con il tempo sono diventate sempre più numerose le pronunce della giurisprudenza di merito favorevoli alla trascrivibilità del negozio dispositivo: da una parte si è sostenuto infatti che l'art. 2645, cod. civ., impone di considerare che il legislatore ha attribuito specifica ed esclusiva rilevanza al mutamento giuridico che gli atti producono indipendentemente dalla natura dell'atto dal quale esso deriva, evidenziandosi che, pur essendo la proprietà del peni costituiti in trust una proprietà "qualificata", gli effetti

4

dell'atto istitutivo sembrano rientrare tra quelli considerati dal legislatore ai sensi degli artt. 2643 n.1 e 2646, cod. civ.; tanto che l'art. 12 della Convenzione dell'Aja stabilisce peraltro che il *trustee* che desidera registrare i beni mobili e immobili attinenti avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di *trustee* o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del *trust*, a meno che ciò non sia vietato ossia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve avere luogo.

Conseguentemente, osserva il Collegio che non sussistono valide ragioni di fatto o di diritto per escludere l'atto istitutivo del *trust* (autodichiarato o meno) dall'ambito applicativo dell'art. 2, comma 49, del d.l. n. 262/2006; e ciò in quanto trattasi di tipologia negoziale che rientra pienamente nella categoria di quelli *costitutivi di vincoli di destinazione di beni*, e, quindi, proprio in quanto tali, soggetti ad imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

La complessità e la assoluta peculiarità delle questioni affrontate costituiscono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e compensa le spese.

Così deciso in Napoli il 27.10.2014

IL RELATORE dr. Paolo Itri-

Commissione Tributaria Pagionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 93-11-14

IL PRESIDENTE

Il Segretario

3